

PENALE TRIBUTARIO

La questione della confisca per equivalente nei reati tributari: la parola passa alle Sezioni Unite

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'[ordinanza n. 46726 del 22/11/2013](#), la Terza Sezione Penale della Corte di **Cassazione** ha rimesso alle Sezioni Unite la questione *“se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per la violazione tributaria commessa dal legale rappresentante della stessa”*: con il provvedimento in esame i Giudici di legittimità sono stati chiamati a prendere posizione sul tema scottante del **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente nei **reati tributari**, da tempo oggetto di pronunce contrastanti.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Trento aveva disposto il sequestro preventivo **per equivalente** su un immobile di proprietà del legale rappresentante di una società, indagato per il reato di cui all'**articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000** per avere omesso il **versamento** dell'Iva.

L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione osservando tra l'altro che, essendo **pacifica** la riferibilità del **profitto** del reato ipotizzato alla società della quale era legale rappresentante e non avendo egli dirottato tale profitto verso il suo patrimonio personale (le somme ricavate dall'omesso versamento dell'IVA erano state utilizzate dalla società per pagare i dipendenti ed evitare un **tracollo** finanziario), si sarebbe dovuta verificare la possibilità di procedere al sequestro **in forma specifica** prima di richiedere la misura sul suo patrimonio personale.

La Corte di legittimità rileva l'impossibilità di decidere sul punto, stante il **contrasto giurisprudenziale** esistente in relazione alla possibilità di aggredire o meno direttamente i beni di una società per le violazioni **tributarie** commesse dal legale rappresentante della stessa.

Secondo alcune pronunce infatti, con riferimento ai reati tributari, è possibile applicare il sequestro **preventivo** funzionale alla confisca per equivalente sui beni della **persona giuridica**, anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli **illeciti fiscali** quale "società schermo". E' stato al riguardo affermato che, sebbene il reato tributario sia addebitabile all'indagato, le **conseguenze** patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale egli ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una **rottura** del rapporto organico, sicché non è richiesto che l'ente sia responsabile a sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed esso non può considerarsi **terzo estraneo** al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati (Cass. Sez. 3 sentenza n. 28731 del 19/7/2011;

Cass. Sez. 3 sentenza n. 26389, 06/7/2011).

Altre decisioni, di segno opposto, hanno invece affermato l'**impossibilità** di applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica, qualora si proceda per violazioni finanziarie commesse dal **legale rappresentante** della società, poiché gli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di **giustificare** l'adozione del provvedimento, tranne che nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato **fittizio** utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'**autore del reato** (Cass. Sez. 3 sentenza n. 25774 del 04/7/2012; Cass. Sez. 3 sentenza n. 15349 del 03/4/2013).

La Suprema Corte rileva inoltre che, con la [sentenza n. 1256 del 10/1/2013](#), dopo aver motivatamente rilevato l'impossibilità di far derivare, in base alla normativa vigente, la **responsabilità** degli enti per i reati tributari tranne che nel caso dei reati a carattere **transnazionale** di cui all'articolo 10 della L. n. 146/2006, si è evidenziato come tale situazione non possa ritenersi il risultato di una **scelta** meditata del legislatore, facendo emergere l'irragionevolezza dell'attuale assetto normativo, in base al quale, con riferimento ai reati tributari compiuti nell'ambito di fenomeni **associativi** a carattere transnazionale, è possibile ravvisare la responsabilità della persona giuridica ed operare la confisca per equivalente dei beni della società coinvolta diversamente da ciò che avverrebbe, in assenza di tale presupposto, anche a fronte di un ammontare maggiore di **imposte evase**, stigmatizzando l'inefficacia dell'attuale sistema punitivo e la **disparità** di trattamento derivante dalla situazione considerata.

Il Collegio osserva quindi che il contrasto sopra evidenziato **non** può ritenersi **superato** e che la soluzione della questione potrebbe comunque dar luogo ad un nuovo **contrasto giurisprudenziale**: per tali motivi ritiene che sussistano i presupposti di cui all'articolo 618 Cod. Proc. Pen. per la rimessione del ricorso alle **Sezioni Unite** al fine di decidere la questione di diritto; si attende pertanto l'esito del giudizio per vedere risolta l'annosa problematica.